



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 27/08/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2014, n. 1533

L.R. n. 14/2011 art. 17. Perfezionamento dismissione partecipazioni azionarie detenute dalla Regione Puglia nelle STP di Brindisi e Lecce. Approvazione schema protocolli di Intesa.

Assente il Presidente, On. Nicola Vendola, l'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione del TPL, e dai Direttori delle Aree Finanza e Controlli e Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana, riferisce quanto segue:

com'è noto, la Regione Puglia detiene partecipazioni azionarie nelle Società per i trasporti locali STP di Brindisi SpA (quota pari al 33,33%) e STP Terra d'Otranto SpA (quota pari al 29,17%) che per statuto svolgono attività di gestione dei servizi pubblici locali su gomma a servizio dei territori provinciali di Brindisi e di Lecce.

la vigente normativa in materia di partecipazioni pubbliche, al fine di contenere la spesa pubblica, tutelare la concorrenza ed il mercato, adeguare assunzione e mantenimento di partecipazioni al livello di competenza degli Enti pubblici territoriali, ha imposto alle pubbliche amministrazioni una riorganizzazione delle proprie partecipazioni. Recita, infatti, l'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007:

“Al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”.

Il principio sancito nell'art. 3 comma 27 della Legge 244/2007 è stato poi ripreso e confermato da ulteriori successive disposizioni nazionali, ultima delle quali l'art. 1, comma 569 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. che, nel prorogare i termini per la dismissione al 31 dicembre 2014, ha altresì introdotto la cessazione ope legis delle partecipazioni non strumentali, in assenza dell'avvio del procedimento di cessione.

L'art. 17 della Legge Regionale n. 14/2011 al comma 3, ha disposto che “la Regione Puglia, intendendo non più strategiche le partecipazioni nelle società di trasporto pubblico, intende dismettere le partecipazioni nelle società S.TP. Terra d'Otranto di Lecce e S.TP. Brindisi”, dando mandato alla Giunta regionale per l'attivazione delle procedure funzionali alla dismissione dei titoli partecipativi, “anche attraverso la cessione degli stessi a favore degli enti locali territoriali serviti dalle società S.T.P. Terra d'Otranto di Lecce e S.T.P. Brindisi”.

Nel contesto sopra riportato e sulla base di quanto disposto con DGR n. 897/2012 è stato attivato

apposito procedimento, che si è articolato tenendo conto degli indirizzi espressi dalla Giunta regionale, ed in particolare che la dismissione avvenisse “attraverso procedure atte a garantire per un verso il mantenimento dei livelli occupazionali attualmente in essere, e per l’altro il mantenimento delle condizioni che fanno delle Società in parola uno strumento di servizio e di sviluppo socio/economico per l’area territoriale di rispettivo riferimento” e che fosse effettuata a monte “apposita procedura di valutazione delle partecipazioni di che trattasi, anche impegnando all’uopo appositi organismi specializzati”.

In esecuzione degli indirizzi espressi dalla Giunta, per il tramite della piattaforma Empulia è stata attivata apposita procedura di selezione per l’individuazione di operatore specializzato per le operazioni di valutazione delle Società. Sono stati altresì effettuati approfondimenti istruttori tesi all’individuazione delle formule di dismissione maggiormente funzionali a garantire e mantenere tanto il livello dei servizi quanto la tutela dell’occupazione, entro un quadro di compatibilità e sostenibilità dei vincoli di finanza pubblica.

Con riferimento alla Società STP di Brindisi SpA, le operazioni di due diligence hanno portato a definire un fair value positivo, senza evidenziare criticità di natura economica, patrimoniale e finanziaria. Inoltre, come si evince dai risultati degli ultimi tre bilanci, la Società ha attuato un percorso di razionalizzazione organizzativa e di contenimento dei costi che si è definito con la chiusura in utile del bilancio al 31.12.2013. La Società ha provveduto anche alla messa a punto di un Piano d’Impresa per il periodo 2014-2016, sottoposto all’assemblea dei soci il 20 febbraio 2014, nel quale sono state individuate strategie e ipotesi organizzative che, valutato l’ambito di riferimento e l’attuale posizionamento sul mercato, sono finalizzate al consolidamento del percorso intrapreso e dei risultati conseguiti con contestuale miglioramento delle performance ed espansione dei livelli di servizio propri della mission aziendale. Tanto evidenzia per un verso l’assenza di criticità connesse alla continuità della gestione, per l’altro il dinamismo proiettato alla crescita della organizzazione ed al miglioramento del livello dei servizi. Con riferimento alla STP Terra d’Otranto SpA, la Società è stata oggetto di apposito Piano di Risanamento e Riorganizzazione Aziendale 2011/2013, che l’Amministratore Unico sottopose nel 2011 ai soci, ricorrendo all’epoca le condizioni previste dall’art. 2447 del Codice Civile che hanno giustificato l’intervento disposto con il citato art. 17 della L.R. 14/2011.

La due diligence, per altro verso, si è conclusa evidenziando talune criticità che, anche in ragione dell’impulso da parte del socio Regione, hanno portato all’attivazione, da parte della Società, di ulteriori interventi di razionalizzazione. I risultati del bilancio al 31.12.2013, asseverati dal Collegio Sindacale, evidenziano il superamento delle criticità emerse nel corso della due diligence, determinando così un incremento significativo del fair value. I risultati di bilancio dell’ultimo triennio evidenziano una positiva inversione di tendenza.

Con riferimento alle modalità ed ai termini della cessione delle partecipazioni in parola, sono state effettuate le dovute valutazioni in merito alle soluzioni da adottare, considerando le ipotesi di cessione per sussidiarietà, di cessione a privati tramite procedure ad evidenza pubblica, e non da ultimo di fusione delle due Società che si è rivelata non percorribile in ragione della diversa visione strategica delle compagini societarie delle due Società. L’ipotesi di cessione a privati si è altresì rivelata impraticabile, in considerazione della mancanza di interesse da parte del mercato ad acquisire quote minoritarie di partecipazione in Società a prevalente partecipazione pubblica.

Sotto un diverso profilo, la cessione per sussidiarietà si è manifestata essere in linea con gli indirizzi espressi dalla Giunta Regionale e con il quadro normativo e regolamentare di riferimento. In particolare: A. la L.R. 31 ottobre 2002 n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”, all’art. 3 co. 5 prevede che “La Giunta regionale, fatte salve le funzioni che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale, delega agli enti locali, secondo le competenze di cui ai commi 1 e 2, le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi che costituiscono reti non comprese interamente nei propri ambiti territoriali, osservando i principi di cui all’articolo 4, comma 3, della L. 59/1997 e in particolare quelli di sussidiarietà e di adeguatezza. La delega è disposta in favore dell’ente locale

individuato con i criteri di cui all'articolo 16, comma 6”;

B. la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”:

- all'art. 1, commi 1 e 4, ha inteso promuovere “lo sviluppo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica con l'obiettivo di garantire l'accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, l'uso efficiente delle risorse e la protezione dell'ambiente”, ed a tal fine ha stabilito che “i servizi sono organizzati ed erogati all'interno di Ambiti territoriali ottimali (ATO) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio”;

- all'art. 2 co. 2, sancisce che “per il settore dei servizi di trasporto pubblico locale, gli ATO sono delimitati nel piano regionale adottato ai sensi della legislazione di settore, sentita l'Autorità. L'ATO ha estensione non inferiore a quella provinciale”;

- all'art. 6 commi 1 e 2 prevede che “per ciascun settore e per ciascun ATO è individuato un Organo di governo, esponente degli interessi dei cittadini residenti in ciascun Ambito. La composizione o l'identificazione degli Organi di governo, per ciascun settore, è disciplinata dagli articoli 9 e 17”;

- all'art. 19, co.1 lett. b) stabilisce che gli Organi di governo, per il settore trasporto pubblico regionale e locale, coincidono con “la Provincia interessata, nel caso di estensione provinciale dell'Ambito”;

- all'art. 23, co. 1, lett. a), dispone che “per i servizi automobilistici che non richiedono l'esercizio unitario regionale, sono istituiti ATO il cui perimetro coincide con quello amministrativo delle Province”.

In applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (L. Cost. n. 12/2004), che consentono di derogare alla rigida ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in virtù del cosiddetto criterio della “dimensione degli interessi”, l'ente Regione può quindi conferire alle Province, e nel caso di specie alle Amministrazioni Provinciali di Brindisi e di Lecce, funzioni amministrative precedentemente ad essa assegnate.

In questo quadro, alla luce di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, della L.R. n. 14/2011, che espressamente contempla la possibilità di cedere le partecipazioni in parola agli enti locali territoriali su cui insistono i servizi resi dalle Società di TPL, ed al fine di favorire, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, il trasferimento per sussidiarietà delle competenze tra Enti territoriali, con note prot. n. SP13 0000849 e SP13 0000850 del 27 giugno 2014 è stata avanzata proposta alle Province di Brindisi e di Lecce di acquisizione delle partecipazioni societarie a titolo non oneroso, in uno con la rinuncia, da parte delle medesime, alle pretese formulate in danno alla Regione Puglia anche con specifici atti di diffida formale e messa in mora nonché, per la Provincia di Lecce, connesse al contenzioso risolto da ultimo con Sentenza del CdS n. 814/2014, definendo così tutti i rapporti giuridici in atto posti alla base delle pretese in parola.

La proposta formulata risponde, quindi, ai principi di leale collaborazione interistituzionale e di sussidiarietà, garantendo il perseguimento dell'interesse generale di contenimento della spesa pubblica e di salvaguardia del diritto alla mobilità, evitando anche l'insorgenza e la proliferazione di eventuale contenzioso.

Con nota prot. n. 50865 del 4 luglio 2014 e con nota 41936 del 9 luglio 2014 le Amministrazioni Provinciali di Lecce e di Brindisi hanno manifestato disponibilità ad acquisire le partecipazioni azionarie in parola alle condizioni prospettate dalla Regione Puglia.

Si rende pertanto necessario procedere ad approvare appositi Protocolli di Intesa al fine di regolamentare modalità, tempi e termini per la definizione del passaggio di proprietà delle quote azionarie e, nel contempo, individuare forme e tempi per l'esercizio della rinuncia, da parte delle Amministrazioni provinciali, alle pretese avanzate nei confronti della Regione, oltre che per definire le successive conseguenti operazioni.

Tanto premesso, in conformità alla relazione, si propone alla Giunta di adottare apposito atto deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettere a) e g) della L.R. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. L'attuazione della presente deliberazione comporta una riduzione nel conto del patrimonio relativamente al valore nominale delle quote azionarie detenute nelle Società STP Brindisi S.p.A. e STP Terra d'Otranto S.p.A. Lecce.

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'assessore relatore, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

- di condividere ed approvare gli schemi di Protocollo di Intesa da sottoscrivere con l'Amministrazione Provinciale di Brindisi e con l'Amministrazione Provinciale di Lecce, allegati sub A), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

- di dare mandato al Presidente, o suo delegato, per la sottoscrizione dei suddetti Protocolli d'Intesa e dei successivi conseguenti atti funzionali al trasferimento a titolo non oneroso delle quote azionarie di proprietà della Regione Puglia nelle Società STP di Brindisi SpA e STP Terra d'Otranto SpA a favore, rispettivamente, dell'Amministrazione Provinciale di Brindisi e dell'Amministrazione Provinciale di Lecce, secondo le modalità previste dalla legge.

- di dare mandato al Dirigente del Servizio Controlli ed al Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione del TPL, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, per la cura degli adempimenti attuativi connessi e conseguenti all'adozione della presente, ivi inclusa la notifica della presente alle Amministrazioni provinciali di Brindisi e Lecce;

- di dare atto che la sottoscrizione dei protocolli non comporta oneri finanziari ed economici a carico del bilancio regionale, e che comporta una diminuzione nel conto del Patrimonio pari al valore nominale delle quote azionarie detenute nelle Società STP Brindisi S.p.A. e STP Terra d'Otranto S.p.A. Lecce;

- di pubblicare la presente sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente